



COPIA

CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione

OGGETTO: Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di luglio alle ore 19:17 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Venturi Stefano	Consigliere	X	
3.	Pe Gabriella	Consigliere	X	
4.	Festa Maurizio	Consigliere		X
5.	Quaranta Silvia Matilde	Consigliere	X	
6.	Buffoli Gabriele	Consigliere	X	
7.	Bosio Pier Italo	Consigliere	X	
8.	Antonelli Gabriele	Consigliere	X	
9.	Fapani Adriana	Consigliere	X	
10.	Parzani Renato	Consigliere	X	
11.	Marini Martina Maria	Consigliere	X	
12.	Bergomi Angelo	Consigliere	X	
13.	Dragoni Gloria	Consigliere		X
14.	Buffoli Luciana Loredana	Consigliere	X	
15.	Zafferri Diego	Consigliere		X
16.	Manenti Roberto	Consigliere	X	
17.	Martinelli Roberta	Consigliere	X	
TOTALE			14	3

Sono presenti gli Assessori:

Agnelli Simone Giovanni, Bosio Sonia, Dotti Daniela, Conti Giorgio.

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale: dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Considerato che il Comune di Rovato detiene attualmente una partecipazione del 21,512% nella Cogeme Spa di cui è socio di maggioranza relativa;

Vista la nota della Cogeme spa prot. n. 86 del 19/01/2017 (ns. prot. n. 2274 del 20/01/2017) con la quale, nel comunicare l'intenzione dell'azionista Comune di Castelli Calepio di cedere l'intera partecipazione detenuta nella suddetta società, costituita da n. 136 azioni corrispondenti allo 0,009% del capitale sociale, al prezzo di euro 20,00 per azione, invitava gli azionisti interessati a manifestare per iscritto la volontà di acquistare le azioni in questione;

Vista la nota della Cogeme spa prot. n. 1291 del 17/10/2016 (ns. prot. n. 38165 del 18/10/2016) con la quale, nel comunicare l'intenzione dell'azionista Comune di Castione della Presolana di cedere l'intera partecipazione detenuta nella suddetta società, costituita da n. 116 azioni corrispondenti allo 0,009% del capitale sociale, al prezzo di euro 20,00 per azione, invitava gli azionisti interessati a manifestare per iscritto la volontà di acquistare le azioni in questione;

Vista la nota prot. n. 19151 del 26/05/2017 con la quale il Comune di Rovato, manifestava l'intenzione di acquisire le azioni di Cogeme spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana, precisando tuttavia che la competenza in materia è demandata per legge al Consiglio Comunale, al quale sarebbe stata sottoposta per l'approvazione la relativa deliberazione;

Vista la nota della Cogeme spa prot. n. 813 del 16/05/2017 (ns. prot. n. 17679 del 17/05/2017) con la quale si comunicava l'assegnazione al Comune di Rovato, in considerazione delle manifestazioni di volontà di acquisto espresse dagli azionisti, di n. 126 azioni di Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Castelli Calepio;

Vista inoltre la nota della Cogeme spa prot. n. 93 del 23/01/2017 (ns. prot. n. 2597 del 24/01/2017) con la quale si comunicava l'assegnazione al Comune di Rovato, in considerazione delle manifestazioni di volontà di acquisto espresse dagli azionisti, di n. 91 azioni di Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Castione della Presolana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e) che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

Visto altresì l'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - TUSP per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

Visto l'allegato parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto lo Statuto della Cogeme Spa ed in particolare l'art. 2 che descrive l'attività svolta dalla stessa e l'art. 5 che stabilisce le modalità di trasferimento delle azioni;

Visto il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato, ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015;

Vista l'archiviazione del suddetto piano di razionalizzazione disposta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti e comunicata all'Ente con nota del 12/01/2017 prot. n. 296 (ns. prot. n. 1220 del 13/01/2017);

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del TUSP che recita:

"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa."

Visto anche il comma 1 dell'art. 4 del TUSP che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Visto anche l'art. 5 del TUSP che recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi."

Visto infine l'art. 6 del TUSP che recita:

"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
 - a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione."

Ritenuto di dover acquisire le azioni di Cogeme spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana al fine di consolidare il proprio ruolo di socio di maggioranza relativa;

Ritenuta congrua la valutazione di 20,00 euro ad azione anche in considerazione della consistenza del patrimonio netto del Bilancio di Cogeme S.p.A.;

Ritenuto che tale scelta sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa in considerazione:

- dei servizi affidati dal Comune di Rovato a società controllate e partecipate direttamente o indirettamente dalla Cogeme Spa;
- degli utili distribuiti agli azionisti da parte di quest'ultima, che rappresentano, ormai da diversi anni, un'importante risorsa del bilancio comunale;
- del ruolo strategico di Cogeme Spa e delle sue partecipate dirette ed indirette nell'economia locale e nell'azione amministrativa del Comune di Rovato;
- delle politiche di sviluppo della Cogeme spa e delle sue partecipate dirette ed indirette che mirano ad avere un ruolo sempre più importante sul mercato e nell'economia e che da ultimo si sono concretizzate con la partnership con a2a spa;

Vista la variazione generale di assestamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2017;

Dato atto che il bilancio di previsione assestato 2017/2019 contiene al capitolo di spesa n. 40100/1 denominato "acquisto azioni partecipata Cogeme Spa" una disponibilità di spesa per il corrente esercizio di euro 4.350,00;

Visto il principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che risultano rispettate in particolare tutte le condizioni poste dagli artt. 3,4 e 5 del TUSP;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito web istituzionale <http://www.comune.rovato.bs.it> così

Il Presidente
Roberto Manenti

COMUNE DI ROVATO
(Provincia di Brescia)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. DOMENICO SQUILIANO)

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori Conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale riguardo: "Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana."

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rovato, vista la bozza di deliberazione di cui all'oggetto, non rilevando motivi ostativi all'approvazione della stessa limitatamente a quanto di competenza dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 del TUEL (così come modificato dal DL 174/2012) esprime parere **FAVOREVOLE** in merito all'approvazione dello schema di delibera in argomento.

Milano, 11 luglio 2017

Il Collegio dei Revisori

Dr. Carlo Rampini
Dr. Egidio Basilico
Dr. Gianpaolo Piatti

Il Presidente
Roberto Manenti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. DOMENICO SICILIANO)

PARERI DI CUI AGLI ARTICOLI 49 e 153 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

relativi alla deliberazione del C.C. n. 43 del 20 LUG. 2017 avente per oggetto: "Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana".

La presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, non necessita dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Rovato, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Siciliano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

- Parere favorevole
 Parere non favorevole per la seguente motivazione:

Rovato, li 11 LUG. 2017

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Siciliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
 Parere non favorevole per la seguente motivazione:

Atto non soggetto a parere di regolarità contabile perché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Rovato, li 11 LUG. 2017

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Dott. Claudio Battista

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.07.2017

Il Presidente
Roberto Manenti

COMUNE DI ROVATO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. DOMENICO SICILIANO)

SEDUTA CONSILIARE DEL 20 LUGLIO 2017



**PUNTO N. 9 – ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DI ACQUISTO
DI QUOTA PARTE DELLE AZIONI COGEME SPA POSTE IN VENDITA
DAI COMUNI DI CASTELLI CALEPIO E CASTIONE DELLA
PRESOLANA.**

Roberto Manenti, Presidente: Prego, assessore Agnelli.

Simone Giovanni Agnelli, Assessore: Questi due Comuni, avendo una quota tutto sommato quasi irrilevante ai fini della partecipazione societaria, hanno espresso la volontà di vendere le loro azioni Cogeme, che erano lo 0,09 per cento per Castelli Calepio e quasi la stessa percentuale per Castione della Presolana.

Avendo Rovato un diritto di prelazione e potendolo esercitare nei limiti di quella che è la sua partecipazione, quindi il 21,5 per cento, abbiamo avanzato questo interesse e siamo riusciti ad accaparrarci più azioni di quanto non prevedesse la quota partecipativa per il diritto di prelazione, pertanto con una spesa totale di circa 4.500 euro abbiamo acquisito 121 delle 131 azioni di Castelli Calepio e una novantina di azioni delle 110 di Castione della Presolana.

Roberto Manenti, Presidente: Prego, consigliere Bergomi.

Angelo Bergomi, Consigliere: Segnalo forse un refuso, giusto per evitare poi di dover tornare in Consiglio comunale: 126 azioni di un Comune più 91 per i 20 euro per azione fa 4.340, nella delibera si cita 4.350. Lo segnalo per evitare di dover passare per 10 euro in Consiglio comunale una prossima volta.

Intervento: La matematica, per la nostra Ragioneria, non è il suo forte.

Intervento: Volevamo aggiungere, se siete d'accordo, ne abbiamo parlato anche con il dirigente, una frase che è molto tecnica: "ritenuta congrua la valutazione dei 20 euro ad azione, anche in considerazione della consistenza del patrimonio netto del bilancio di Cogeme Spa", perché anche per i Revisori è molto molto congrua, anzi, mi ha detto, magari ce ne fossero.

Intervento: Però c'è da mettere a posto quella cifra lì, mi raccomando, che l'eventuale correzione venga inserita.

Roberto Manenti, Presidente: Ci sono osservazioni a questo punto?

Intervento: E' stata posta in consultazione pubblica la delibera, perché la legge lo impone, non sono arrivate osservazioni pertanto si può adottare.

Roberto Manenti, Presidente: Favorevoli per alzata di mano? Tutti. Contrari?

Nessuno. Astenuti? 1.

Doppia votazione.

Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 1.

come previsto dall'art. 5, comma 2 del TUSP a partire dal 13 luglio 2017 e che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel predetto sito web;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Preso atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/07/2017;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Segretario Generale dott. Domenico Siciliano e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Uditi la relazione illustrativa dell'Assessore Agnelli e gli interventi quali risultano dalla trascrizione integrale qui allegata;

Con voti: favorevoli n. 13 (maggioranza, Bergomi Angelo, Buffoli Luciana, Martinelli Roberta), contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti Roberto), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti,

delibera

- 1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, di esercitare il diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni poste in vendita ed assegnate al Comune di Rovato rispettivamente dai Comuni di Castelli Calepio, per n. 126 azioni al prezzo di euro 20,00 per azione, e di Castione della Presolana, per n. 91 azioni al prezzo di euro 20,00 per azione, per una spesa complessiva di euro 4.340,00;
- 2) di trasmettere copia della presente alla Cogeme Spa e ai competenti uffici comunali per gli adempimenti conseguenti e necessari per addivenire all'acquisto delle azioni di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano all'originale;

Con voti: favorevoli n. 13 (maggioranza, Bergomi Angelo, Buffoli Luciana, Martinelli Roberta), contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti Roberto), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti,

delibera
altresi

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: *Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Manenti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Domenico Siciliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° 28098

2 AGO. 2017

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line

Rovato, li 2 AGO. 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Giacomo Piva

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Rovato, li 2 AGO. 2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giacomo Piva

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il

Rovato, li

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Siciliano